

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE RENO GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Repertorio: n. ...del

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
“PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE
DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI” NEI COMUNI DEL DISTRETTO
PIANURA EST.

L'anno, addì del mese di, in, nella Sede legale
dell'Unione Reno Galliera, avanti a me, Segretario Generale dell'Unione
intestata, firma digitale a me intestata rilasciata da valida dal al
..... non revocata, abilitato ex lege a rogare i contratti nell'interesse dell'Unione
Reno Galliera ai sensi art. 97 comma 4 lett. c) del T.U.E.L. n. 267/2000, sono
comparsi i signori

- la Dott.ssa Anna Del Mugnaio nata a Grosseto il 29.09.1958, la quale dichiara di
intervenire nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto
Pianura Est., in virtù dell'Ordinanza del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 1
del 28.01.2015 e come tale in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Unione Reno Galliera con sede legale in Via Fariselli, 4 - 40016 San Giorgio
di Piano (Bo) (C.F. e P.I. 02855851206), firma digitale a lui intestata, rilasciata da
Infocert spa, n. _____, valida dal _____ al _____
non revocata, che agisce in nome e per conto del suddetto ente;

- il Dott. nato a il, codice fiscale, firma digitale a lui intestata, rilasciata da, n., valida dal al, non revocata, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto nella sua qualità di dell'Impresa..... C.F/P.IVA, con sede in, individuata nel seguito per brevità "Impresa";

Io Segretario rogante sono personalmente certo dell'identità dei nominati.

Premesso che:

- con determinazione n. del del Responsabile dell'Ufficio di Piano è stato approvato il Capitolato speciale per la stipula di un accordo quadro per la gestione del servizio "Punto Migranti - Azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati" nei Comuni del Distretto Pianura Et, per l'importo complessivo di € IVA esclusa e si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo in base ai criteri di valutazione allegati alla determina stessa;
- con determinazione n. del del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Reno Galliera si è stabilito di avviare una procedura aperta per la stipula del presente accordo quadro, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e secondo le norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare e nei relativi allegati conservati agli atti;
- con la citata determinazione di indizione di gara n. del si è dato atto che l'accordo quadro con la Ditta aggiudicataria della gara sarebbe stato sottoscritto dall'Ufficio di Piano distrettuale IN FORMA PUBBLICA

AMMINISTRATIVA;

- in esecuzione di quanto sopra è stata esperita la gara come da Bando di Gara e relativo Disciplinare prot. n. del e che, come risulta dai relativi verbali delle sedute svoltesi nelle date del è risultata vincitrice la Ditta con sede a, quale migliore offerente, con il punteggio complessivo pari a corrispondente alla somma delle seguenti valutazioni: a) offerta tecnica: punti, b) offerta economica: punti (ribasso offerto pari al per un importo di aggiudicazione pari ad €);
- con determinazione n. .. del del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Reno Galliera è stata aggiudicata, in base alle risultanze della gara ed alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, la gestione dei servizi in oggetto alla Ditta con sede a, per un importo di €, oltre I.V.A. prevista per legge;
- in data sono state trasmesse le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016; ;
- Acquisite le previste informative antimafia, rilasciate dalla Prefettura di Bologna in date

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto della fornitura

Le prestazioni da svolgere e le caratteristiche del servizio costituiscono oggetto del

presente accordo, così come dettagliatamente specificate nel capitolato speciale (allegato A) e nell'offerta economica presentata (allegato B) che formano parte integrante del presente accordo. La Ditta si obbliga altresì ad eseguire il servizio secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Costituisce, in particolare, oggetto dell'accordo:

- i 15 sportelli integrati di supporto ai servizi nei 15 Comuni del Distretto Socio-Sanitario Pianura EST, intesi come servizi specialistici di informazione/supporto rivolti a cittadini stranieri in modo prioritario sulla normativa sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, di assistenza alla compilazione dei kit per il permesso di soggiorno nell'ambito del protocollo d'intesa fra Ministero degli Interni e ANCI;
- attività di supporto e consulenza ai servizi comunali e dell'AUSL sulla normativa sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, sulle tematiche interculturali e per lo sviluppo della coesione sociale;
- un servizio di mediazione linguistico-culturale "a chiamata" fornito da mediatori di comprovata esperienza e professionalità;
- la raccolta di iscrizioni dei corsi di italiano per cittadini stranieri presso gli Sportelli, l'organizzazione dei corsi e l'individuazione delle sedi in raccordo con il CPIA metropolitano, i Comuni/Unione Reno Galliera e l'Ufficio di Piano
- l'attività di tutti gli sportelli come nodi antenna con funzioni informative della Rete regionale contro le Discriminazioni e l'attività dello sportello del Comune di Castel Maggiore come nodo di raccordo distrettuale;

- il raccordo con lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Bologna Info-Bo e la conseguente azione informativa e di accoglienza in materia di ricongiungimenti familiari;
- tutte le azioni/attività che il soggetto proponente, ad integrazione o al di fuori delle attività di sportello, dovrà garantire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

L'Impresa individua nel Dr. il referente dell'appalto ...

Art. 3 - Importo della fornitura.

Il valore stimato, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo stesso, è di € IVA esclusa. Non è previsto un importo minimo garantito in favore dell'Impresa, pertanto la stessa non potrà vantare richieste o pretese economiche relative al presente rapporto contrattuale.

Art. 4 - Durata della fornitura

L'accordo avrà una durata massima di validità di anni 2 (due), con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, decorrenti dal giorno di sottoscrizione del presente contratto, ovvero una minore durata determinata dal raggiungimento dell'importo economico massimo contrattuale complessivo stabilito nel presente accordo.

È ammessa la possibilità di proroga ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Costo del servizio e modalità pagamenti.

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture mensili, accompagnate da rendicontazione dettagliata delle singole voci di spesa relativamente alle prestazioni rese, entro 30 gg dal ricevimento delle stesse da

parte dell'ufficio protocollante e a seguito di certificazione DURC regolare. Le fatture dovranno essere accompagnate da rendicontazione dettagliata delle singole voci di spesa relativamente alle prestazioni rese.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate a UNIONE RENO GALLIERA, Via Fariselli n.4, 40016 San Giorgio di Piano (Bo), C.F. e P.I. 02855851206 e riportare il codice identificativo di gara – CIG.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'impresa e quant'altro dalla stessa dovuto.

Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore del soggetto gestore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L'esecutore assume tutti gli **obblighi di tracciabilità finanziaria** dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 136/2010 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.48-bis, co.1, del D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, prima di effettuare a qualunque titolo il **pagamento di un importo superiore a diecimila euro** verifica, anche in via telematica e con le modalità di cui al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, se l'esecutore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la

circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione della somme iscritte a ruolo. Trovano applicazione la circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 dell'8 ottobre 2009.

Art. 6 - Stipula accordo e documenti accessori.

Il presente atto sarà registrato. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad adeguarsi alle future prescrizioni normative in materia di appalti della pubblica amministrazione in accordo con l'Ente.

A garanzia della regolare esecuzione dell'accordo ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, l'Ente prende atto che l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha provveduto in data ad accendere fidejussione n. presso, rilasciata dall'Impresa di, a favore dell'Unione dei Comuni Reno Galliera, per un importo di €, corrispondente al 10% del valore dell'accordo di €, ridotta al 50%, in quanto l'Impresa S.P.A. usufruisce del beneficio della riduzione, essendo in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008, rilasciata da IMQ S.P.A. appartenente al CISQ (Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale).

L'Impresa, ha attivato, copertura assicurativa RCT/RCO, ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale, presso

L'Impresa, ai sensi della Legge 13/08/2012 n. 136, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine ha comunicato, con dichiarazione del, gli estremi dei conti correnti bancari dedicati alle transazioni finanziarie, relative al servizio in oggetto.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria esonera l'Unione Reno Galliera da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Resta quindi l'unico e il solo responsabile della gestione del servizio, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e non, volontario e dai fruitori del servizio.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'Accordo, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali i 15 Comuni del Distretto Pianura Est) e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) addetti all'attività svolta in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

RCT Euro 4.000.000,00 per sinistro Euro 2.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose (Animali e piante compresi) RCO Euro

2.000.000,00 per sinistro ed Euro 2.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture, aree , attrezzature e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (soci, volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (soci, volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione, per la relativa accettazione, prima della sottoscrizione dell'Accordo.

Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'ente appaltante e dei Comuni del Distretto Pianura Est e del loro personale (dipendenti e non).

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O non esonerano l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di

quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di danno.

L'impresa esercente è tenuta a dare all'Unione, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

All'appaltatore è fatto divieto di cedere in tutto o in parte, o di subappaltare, il servizio a lui affidato, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo.

Art. 9 - PENALITÀ

Salva la risoluzione dell'Accordo nei casi di cui al successivo art. 18, sono stabilite le seguenti penalità:

- a. mancata effettuazione del servizio: € 500,00 per ogni giorno, salvo casi di accertata forza maggiore, non dipendenti dall'aggiudicatario;
- b. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertata a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 250,00 per ogni singolo evento; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, deve portare alla sostituzione del personale interessato;
- c. fino ad un massimo di € 5.000,00 per mancanze e/o non conformità non espressamente indicate nei precedenti punti a) e b), al progetto tecnico e al presente capitolato di gara che l'impresa aggiudicataria dovesse attuare e che possano procurare disagi/disservizi all'Ente committente.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Unione Reno Galliera e e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante raccomandata A/R.

Art. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

È facoltà dell'Amministrazione risolvere l'accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;
- quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale l'Ente abbia dovuto contestare alla Ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi contrattuali anche con eventuali applicazioni di penali;
- in caso di concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo per i casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Unione Reno Galliera, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi;

Nelle ipotesi sopra indicate l'accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione Reno Galliera, in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 11 - RECESSO

L'Amministrazione in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha diritto di recedere unilateralmente dall'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'Amministrazione, nel caso in cui sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario, ha diritto di recedere dall'accordo in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, facendo comunque salvo il diritto al rifacimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa aggiudicataria e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

Art. 13 - "INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI"

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'impresa aggiudicataria conferma:

- l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;

- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Art. 14 - Foro competente

Per tutte le controversie tra gli Enti Committenti e l'Impresa, tanto durante l'esecuzione dei contratti che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

Art. 15 - Registrazione e spese

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti e alla loro registrazione.

Art. 16 - Clausola sociale

Per la natura del servizio di cui al presente Accordo si applica quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo e dal Capitolato Speciale, le parti dichiarano di far riferimento alle seguenti norme:

- D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro

temporaneo;

- D.Lgs. 50/2016 e norme vigenti in materia di contratti pubblici e altre disposizioni di legge in vigore.
- Codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

Art. 18 - Sottoscrizione.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute, così come dettagliatamente specificate nel capitolato speciale che forma parte integrante del presente contratto (allegato A).

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Reno Galliera, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

E, richiesto, io Segretario Generale dell'Unione Reno Galliera, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su file in formato pdf/A su n. pagine intere e n. righe fino qui, oltre all'allegato capitolato speciale, dandone lettura alle parti, della cui identità sono certo, le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale, ai sensi art. 1, comma 1, lett. S) del D.Lgs n. 82/2005, C.A.D., rinunciando alla lettura degli allegati per averne già presa cognizione.

In presenza delle parti, io Segretario Generale ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per l'ENTE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

DOTT.SSA ANNA DEL MUGNAIO (f.to in modalità digitale)

Per l'IMPRESA Dr. (f.to in modalità digitale)

SEGRETARIO GENERALE DR. (f.to in modalità digitale)

*Imposta di bollo assoluta con modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico
(M.U.I)*